



# CITTA' DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

## SERVIZIO 11 - AMBIENTE

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno – tel. +390805865345 – fax +390805865425

Pec: [ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it](mailto:ambiente.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE.

#### ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato disciplina i rapporti relativi all'esecuzione del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale.

Il Comune di Modugno, ai sensi e per gli effetti della legge 14.8.1981 n.281 e delle Leggi regionali n.12/95 e n. 26/2006, intende affidare il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n.255 cani randagi.

L'appalto ha per oggetto la formazione di una graduatoria di soggetti proprietari o gestori di una o più strutture aventi i requisiti previsti dalla legge, ed una ricezione minima di n.20 posti e per un massimo di n.200 posti (limite previsto dalle norme) da mettere a disposizione di questa Stazione Appaltante per il ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale

La struttura dovrà essere collocata nell'ambito del territorio di competenza della ASL BA.

Il servizio è da considerarsi di pubblica utilità e quindi, in nessun caso può essere sospeso, salvo casi di forza maggiore che dovranno essere adeguatamente documentati dall'Affidataria.

#### ART.2 – DURATA DELL'APPALTO

Il servizio oggetto dell'appalto avrà la durata di anni 1 (uno) dalla data di perfezionamento del relativo contratto, rimanendo esclusa la proroga tacita dello stesso.

La consegna del servizio potrà essere anticipata, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, e dopo che l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace, previa redazione dell'apposito verbale di consegna.

Nel caso in cui, al termine del contratto, l'Amministrazione non sia riuscita a completare la procedura per un nuovo affidamento o in caso ne ravveda la necessità, l'appaltatore è tenuto a continuare le prestazioni alle medesime condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario.

#### ART.3 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il costo unitario giornaliero per il mantenimento, ricovero e custodia di ciascun cane, posto a base di gara è stato determinato in **€ 2,20/die** per cane, oltre IVA come per legge, con obbligo di provvedere a cura e spese dello/degli aggiudicatari del trasferimento dei cani dall'attuale struttura a quella di destinazione.

Il costo complessivo giornaliero sarà riferito esclusivamente al numero dei cani effettivamente custoditi ed affidati alle ditte sulla base della graduatoria di cui all'art.1, redatta sulla base dei criteri del successivo art.7.

Il corrispettivo verrà liquidato con cadenza mensile posticipata a presentazione di regolare fattura, corredata di un elenco, dal quale si evince il numero dei cani presenti nel periodo di riferimento, i giorni effettivi di ricovero dei cani in vita e di quelli deceduti o affidati ai privati nello stesso periodo.

Per il minor numero di cani ricoverati, l'aggiudicatario del servizio nulla potrà pretendere in merito.

Lo smaltimento delle carcasse di cani morti dovrà avvenire, con le forme di legge, a carico dell'affidataria.

#### **Art. 4 – REVISIONE DEI PREZZI**

Non è ammessa la revisione dei prezzi e, pertanto, il corrispettivo resta invariato per tutta la durata contrattuale. Le condizioni del presente Capitolato sono vincolanti per la ditta aggiudicataria che non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo nell'ipotesi di variazione dei costi di gestione.

#### **ART. 5 – SUBAPPALTO**

Non è ammesso il subappalto del servizio, in tutto o in parte, né tantomeno è ammesso l'utilizzo dei rifugi pubblici e privati non gestiti direttamente dall'aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione definitiva e risarcimento danni, secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

#### **Art. 6 – . SOGGETTI ABILITATI A PARTECIPARE ALLA GARA.**

Ai sensi dell'art.9 della legge regionale n.12/95, alla gara potranno partecipare gli Enti e le Associazioni con iscrizione nell'Albo Regionale, di cui all'art. 13 legge Regione Puglia n. 12 del 3.04.1995, che siano proprietari o gestori di un canile-rifugio, ubicato nell'ambito del territorio dell'ASL/BA e che abbia, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2, comma 2, della legge Regione Puglia 9.08.2006, n. 26, una disponibilità minima di n.20 posti cane a disposizione di questa Stazione Appaltante.

#### **ART.7. – PROCEDURE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La formazione di un elenco/graduatoria di strutture da cui attingere per il trasferimento e l'assegnazione in custodia dei cani sino alla loro totale collocazione, sarà redatto a seguito di esperimento di gara mediante procedura aperta, di cui all'art.60, del D.lgs.n.50 del 19/4/2016, (Nuovo Codice degli appalti), nell'ordine dell'offerta del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, a sensi dell'art.95, comma 4, lett.c) dello stesso D.lgs.

#### **Art. 8 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO**

➤ 8.1 **CANILE RIFUGIO.**

Il canile rifugio destinato al ricovero e custodia dei cani randagi, deve garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze sanitarie.

Il servizio deve essere espletato in apposito immobile che, avente la relativa destinazione d'uso a canile rifugio, sia garantito da ogni tipo di autorizzazione all'espletamento del predetto servizio e, comunque nel rispetto disposizioni previste in materia.

➤ 8.2 **CONSEGNA E RITIRO DEGLI ANIMALI**

Il servizio di accalappiatura dei cani randagi sarà effettuato dall'Unità Operativa Veterinaria dell'A.S.L. su segnalazione del Comando di Polizia Locale e/o del Servizio competente comunale.

Il Servizio Veterinario, all'atto della cattura, dovrà redigere il verbale d'affidamento contenente il numero di microchip e consegnarne una copia al Servizio competente comunale e l'altra alla struttura di ricovero.

➤ 8.3 **MODALITA' DI RICOVERO**

Ogni cane, all'atto della sua introduzione nel canile, dovrà essere microchippato e fotografato, dovrà possedere il proprio libretto sanitario sul quale dovranno essere annotate le proprie caratteristiche ai fini del riconoscimento e della caratterizzazione della propria situazione sanitaria.

Inoltre l'appaltatore dovrà compilare una scheda con i dati sopra richiamati e trasmetterla in copia al Servizio competente comunale.

➤ 8.4 **ONERI A CARICO DELLO/DEGLI AFFIDATARI**

I/il soggetti/o aggiudicatari/o dovranno provvedere a propria cura e spese a:

- a) Trasporto e trasferimento, tramite mezzo/i idoneo/i dei cani, attualmente ricoverati presso la struttura ricettiva uscente, presso il proprio canile-rifugio. Il trasporto dovrà essere concordato preventivamente con il servizio comunale competente;
- b) Garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura;
- c) Garantire l'adeguata alimentazione giornaliera ai cani avuti in consegna dal Comune, con mangimi somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
- d) Assicurare a ciascun cane la superficie minima di spazio prevista dalla vigente normativa;
- e) Tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali, rimuovendo giornalmente le defezioni solide e i residui di quelle liquide;
- f) Effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera area adibita a canile.
- g) I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a spese della Ditta affidataria;
- h) Consentire l'accesso al canile, secondo calendario stipulato di comune accordo, a cittadini, scolaresche ed associazioni di protezione animali, stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo ambiente;
- i) Garantire la più ampia collaborazione con le associazioni di protezione animali, consentendone l'accesso, per consentire e favorire l'adozione dei cani ospitati;
- j) In caso di decesso di un animale provvedere, a spese della /e ditta/e aggiudicataria/e, allo smaltimento della carcassa a norma di legge.
- k) L'aggiudicataria/e dovrà/anno essere convenzionata/i con un medico veterinario che avrà la responsabilità sanitaria della struttura e che assicurerà le cure sanitarie ai cani ricoverati nel canile-rifugio, colpiti da qualsiasi patologia o traumatismo, con trattamento terapeutico a carico dell'aggiudicatario;
- l) Obbligo di dare immediato avviso ai proprietari dei cani recuperati/ritrovati al fine di favorirne la consegna;
- m) Garantire che il Servizio Veterinario dell'ASL/BA effettui i controlli di propria competenza;
- n) Effettuare tutti gli adempimenti che, di propria competenza, saranno disposti dal Servizio Veterinario dell'ASL/BA;
- o) Comunicare al Servizio Veterinario competente per territorio ogni sintomo di malattia epidemica, nonché ogni altra notizia di particolare rilevanza;
- p) Far conoscere, dietro richiesta dell'Amministrazione, formulata anche per le vie brevi, il numero dei cani custoditi al momento;

L'Affidataria/i deve indicare il nominativo di un responsabile, con recapito telefonico, al quale la stazione appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi motivo.

L'aggiudicatario/i è/sono inoltre, tenuto/i all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla legge n.281/1991 e legge regionale n.12/95.

## **Art. 9 – REGISTRO DI CARICO E SCARICO**

L'aggiudicatario è tenuto a registrare l'inizio e la fine della permanenza dei cani presso la propria Struttura, su apposito registro di carico e scarico, dietro documentazione rilasciata dalla competente A.S.L.

Detto registro è tenuto aggiornato dal Responsabile della Struttura ed in base alle risultanze di esso viene rilevato il numero dei cani presenti e la durata della loro permanenza, ai fini del pagamento del servizio; lo stesso registro deve essere tenuto a disposizione del Comune per gli eventuali controlli.

## **Art. 10 PERSONALE ADDETTO**

L'aggiudicatario dovrà gestire il servizio con personale, idoneo e qualificato alle mansioni preposte. Inoltre il predetto aggiudicatario si obbliga ad osservare ed applicare tutte le norme del contratto collettivo nazionale ed accordi integrativi locali, nonché in materia di igiene e sicurezza. Tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e antinfortunistici, sono a carico dell'aggiudicatario, il quale è il solo responsabile.

## **Art. 11 - AFFIDAMENTO A TERZI**

Nel caso di richiesta d'affidamento da parte di privati di animali in custodia, la ditta aggiudicataria potrà procedere direttamente, dandone comunicazione al Servizio Comunale competente. Qualora venga ospitato un cane di proprietà, il gestore del canile si assume l'onere di informare il proprietario circa la presenza del cane nel canile e le procedure da seguire per la restituzione. Al proprietario saranno addebitati integralmente i costi sostenuti per il periodo di ricovero nonché, ove dovuti, i costi per l'accalappiamento.

## **ART.12 - CONTROLLI DEL SERVIZIO VETERINARIO**

L'Amministrazione Comunale potrà avvalersi del Servizio Veterinario dell'A.S.L. per effettuare controlli sanitari e veterinari. Lo stesso Servizio veterinario potrà effettuare controlli e prescrizioni in qualunque momento, anche senza preavviso.

Al Servizio Veterinario dell'AUSL spettano tutte le competenze attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia

## **ART.13 - CONTROLLO DELLA REGOLARE ESECUZIONE**

L'Ufficio competente comunale, cui è demandato il controllo sull'esatto svolgimento del servizio, dovrà assolvere i seguenti compiti

- a) Visite periodiche della struttura, anche senza preavviso, per accertare l'esistenza in vita degli animali affidati e le loro condizioni igienico-sanitarie ed ogni altra condizione prevista dal presente capitolato;
- b) Rilascio di eventuali autorizzazioni a privati o associazioni che ne facessero richiesta, di visita alla struttura, previo accordo con la ditta aggiudicataria, che comunque si impegnerà a garantire alle associazioni animaliste la massima possibilità di visita;

Eventuali inadempienze rilevate verranno registrate su apposito verbale di contestazione che verrà sottoposto alla firma dell'appaltatore o del suo rappresentante sul luogo. Sullo stesso verbale potranno essere annotate le eventuali giustificazioni dell'Appaltatore. La mancata firma del verbale verrà considerata inadempienza contrattuale. L'avvenuta contestazione costituisce motivo di dichiarazione di inefficacia, con l'obbligo automatico per la Ditta di provvedere tempestivamente alla regolarizzazione di quanto contestato.

Qualora ciò non avvenga l'Ente potrà provvedere al completamento del servizio presso altra fonte, addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, fatta salva la possibilità di rescissione del contratto.

## **ART.14 - DANNI A TERZI**

La/e Ditta/e aggiudicataria/e dovrà/anno provvedere alle assicurazioni obbligatorie per legge, restando esonerata al riguardo l'Amministrazione da ogni responsabilità. La Ditta resta unica responsabile di eventuali danni a persone e cose provocati dagli animali tenuti in custodia, anche in caso di fuga degli stessi.

Eventuali danni a terzi verranno rimborsati dalla Ditta appaltatrice.

#### **ART.15 – CAUZIONI**

Il soggetto partecipante alla gara, all'atto della presentazione dell'offerta, è tenuto a costituire, nei modi e nei termini previsti dall'art. 93 del D.Lgs.n.50/2016, una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo calcolato sulla base del numero dei cani che si è reso disponibile a prendere in carico e per il periodo del contratto (gg.365).

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario/i dovrà/anno costituire una cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs.n.50/2016 "Nuovo Codice dei contratti".

Ai sensi del 3° comma del predetto art.103, la mancata costituzione della garanzia di cui al precedente periodo, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **ART.16 - CAUSE DI DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La stazione appaltante ha la facoltà di promuovere e l'obbligo, la risoluzione del contratto, durante il periodo della sua efficacia nei casi ed alle condizioni previste dall'art. 108 del D.Lgs.n.50/2016.

In caso di risoluzione, l'Affidataria incorrerà nella perdita della cauzione e non potrà in nessun caso e a nessun titolo avanzare pretese risarcitorie, né indennitarie, dipendenti dalla cessazione anticipata, fermo l'integrale pagamento delle somme che siano sino a quel momento maturate per le prestazioni fornite.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'Affidataria dovesse risolvere l'appalto prima della scadenza convenuta, la Stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria del servizio altro Ente/Associazione e comunque sino al nuovo affidamento.

#### **ART.17 – PENALITA'**

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, e qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti e agli ordini e alle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale, per il tramite dei competenti Uffici Comunali, rendono passibile la ditta di una penale.

Fermi restando i provvedimenti di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad applicare, a carico dell'aggiudicatario, le penali consistenti nel pagamento di una somma, da trattarsi nella liquidazione dei servizi del mese successivo.

In caso di singole inadempienze contrattuali, l'Amministrazione ha facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di € 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di €. 500,00 (cinquecento/00), in relazione alla gravità dell'inadempienza. Nell'applicazione della penale si tiene conto di eventuali recidive.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza all'aggiudicatario che ha la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione.

#### **ART.18- SPESE**

Tutte le spese di contratto, scritturazione e copia, comprese imposte di bollo e registrazione, se dovute, sono a completo carico dell'aggiudicataria. L'IVA ed ogni altro onere fiscale, saranno assolti in conformità alle norme di legge

**ART.19 - CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere e che non si siano potute risolvere in via consensuale ed amministrativa, sarà competente il foro di Bari.

**ART.20 - RINVIO A NORME**

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Modugno, 26/04/2016

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 11 AMBIENTE  
Alfonsa Marino